

(N. 995)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, BIBOLOTTI, BOSI e GRIECO.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1950

Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa della emanazione della legge sui contratti agrari, si è rettamente provveduto, per evitare pressioni aventi lo scopo di pregiudicare le legittime aspettative degli interessati e di svuotare di ogni contenuto la riforma contrattuale, a prorogare la durata dei contratti agrari.

Analoga esigenza è stata avvertita nel campo dei contratti di lavoro salariato in agricoltura, che, come risulta dalla relazione al progetto di riforma dei contratti agrari, dovranno essere regolati dalla attesa legge di riforma fondiaria. Anche a tale scopo il Parlamento con la legge 15 agosto 1949, n. 533, ha disposto la proroga biennale dei contratti di salariato fisso in agricoltura, sino a tutta l'annata agraria in corso. Poichè la legge sulla riforma fondiaria è ancora nella fase degli studi e delle proposte, si rende pertanto necessario prorogare i rapporti salariali in corso per la durata di un altro biennio, ad evitare anche in questa materia, come si è voluto evitare per gli altri contratti agrari, modificazioni dello stato attuale lesive delle legittime aspettative degli interessati.

Quanto è avvenuto all'inizio dell'annata agraria in corso è altamente indicativo. Non-

stante la proroga legale disposta con la legge 15 agosto 1949, n. 533, si contano a migliaia le disdette intimate in ogni luogo, sotto i pretesti più speciosi, cosicchè si è reso necessario l'intervento diretto dei Ministri del lavoro e dell'agricoltura per porre un qualche freno a tale situazione.

È quindi facilmente prevedibile che, ove si lasci piena libertà di disdetta al termine della corrente annata agraria, e prima che la legge sia intervenuta a regolare la materia e specialmente per quanto concerne la disdetta per giusta causa, una ondata di disdette verrà a portare confusione in tale settore dell'attività produttiva. Nella relazione del disegno di legge, che ha dato luogo con la sua approvazione alla legge 15 agosto 1949, n. 533, è appunto ricordato il turbamento dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori con pregiudizio dei raccolti e dell'andamento delle culture, ed è anche ricordata, tra le cause dell'agitazione, la richiesta di disciplina delle disdette agricole.

L'esigenza di evitare la possibilità di disdette intimate in forma collettiva ed indiscriminata, con conseguente turbamento dei rapporti, e l'esigenza di evitare il costituirsi di stati di

fatto che rendano impossibile la regolare applicazione per le aziende a conduzione diretta delle norme allo studio per la riforma fondiaria rendono necessaria la proroga dei contratti salariali in corso.

La situazione è aggravata dal fatto che non è stato possibile, sino ad oggi, pervenire a regolare la materia delle disdette con un accordo sindacale.

L'esperienza consiglierebbe di apportare alcuni emendamenti alla legge di proroga attualmente vigente, ma dato il carattere contingente del provvedimento, si ritiene più opportuno proporre la semplice proroga dell'attuale situazione legislativa. La formulazione usata dalla legge vigente va però migliorata, anche a scopo interpretativo, per quanto concerne la nozione di trapasso di azienda.

Come è noto il nostro sistema, ormai consolidato dalla legge sull'impiego privato all'articolo 2112 del Codice civile, dispone che, in caso di trapasso di azienda, il rapporto di lavoro prosegue senza interruzione nei confronti del nuovo titolare dell'azienda. Tale norma ha applicazione non solo nel rapporto di lavoro, anche agricolo, ma anche nei rapporti di colonia e di mezzadria. Si verifica invece che, in alcuni casi, la norma sulla sua applicazione nel campo agricolo è stata interpretata nel senso che, in caso di assunzione della condu-

zione di un fondo da parte di nuovo titolare, senza regolare trapasso, ma ad esempio per cessazione del contratto di affitto del fondo da parte dell'imprenditore ed assunzione della conduzione del fondo stesso da parte del proprietario di esso o da parte di altro conduttore, non si verificherebbe trapasso di azienda in senso tecnico, e quindi il sottostante rapporto salariale verrebbe a cessare.

Talora è stato, inoltre, ritenuto che la decisione unilaterale dell'imprenditore di cambiare sistema di conduzione, adottando ad esempio il sistema a mezzadria, varrebbe a costituire giusta causa di licenziamento.

Poichè tali interpretazioni pongono in condizione di inferiorità i salariati agricoli in relazione ad altre categorie di lavoratori, si rendono possibili atteggiamenti unilaterali se non addirittura maliziosi aventi l'evidente scopo di turbare od interrompere quei rapporti che la legge vigente ha voluto che fossero prorogati; e poichè infine la passata esperienza dimostra come attraverso tali mezzi sia possibile operare gran numero di disdette, dando luogo a controversie sindacali e giudiziali assai numerose, si ritiene opportuno apportare, con la legge che si propone, un doveroso chiarimento.

Ad ovviare, sia pure parzialmente, tali inconvenienti provvede l'articolo 2 del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contratti indicati nell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1951-52.

Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950, la proroga di cui al comma precedente cesserà col termine della corrispondente annata agraria 1952-53.

Art. 2.

Ai fini e agli effetti della legge 15 agosto 1949, n. 533, non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il cambiamento del sistema di conduzione del fondo, e, in caso che la conduzione del fondo venga assunta da altro conduttore, il contratto di lavoro prosegue ad ogni effetto con il nuovo titolare.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.